RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4942 Seduta del 29/06/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI
GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

ATTUAZIONE DELL'ART. 18 BIS "NUCLEI DI VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E DELLE FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO" DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Marco Cozzoli

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante

VISTI:

- il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni*" con particolare riferimento all'art. 14 "*Organismo indipendente di valutazione delle performance*";
- il decreto Presidente Repubblica 9.05.2016, n. 105 recante "*Regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della funzione pubblica e della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni*" con particolare riferimento all'art. 6 comma 4;
- la legge regionale 7.07.2008, n. 20 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*" che istituisce all'articolo 30 l'*Organismo indipendente di valutazione delle performance*";
- la legge regionale 27.12.2006, n. 30 "*Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007*" con cui è stato istituito il sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 30.12.2009, n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*" in particolare l'articolo 18 bis a tenore del quale la Giunta regionale, con deliberazione definisce:

  a) le modalità di selezione dei componenti dei nuclei di valutazione, i loro requisiti specifici di competenza, esperienza e integrità, nonché le cause di incompatibilità volte a garantire un'effettiva indipendenza;

  b) l'importo dell'indennità annua lorda onnicomprensiva attribuita, da parte degli enti sanitari di cui al comma 1, al presidente e agli altri componenti di ciascun nucleo di valutazione, nella misura commisurata alla complessità dell'ente sanitario e comunque non superiore al settanta per cento dell'indennità prevista dell'articolo 12, comma 16, per i corrispondenti componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie pubbliche;

  c) la declinazione puntuale dei compiti dei nuclei di valutazione e le relative modalità di funzionamento, compresa l'individuazione delle strutture organizzative di supporto;

  d) le modalità di raccordo con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle

leggi regionali in materia di organizzazione e personale), nonché con le strutture della direzione generale regionale competente in materia di sanità;

RITENUTO pertanto, in attuazione della normativa richiamata, di approvare l'allegato documento "Determinazione in ordine alla disciplina dei nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico", allegato 1 parte integrante del presente documento;

RITENUTO altresì di stabilire che gli Enti interessati curino le procedure di selezione per la composizione dei nuclei di valutazione affinchè le stesse si concludano entro il 31 luglio 2021 al fine di garantire l'operatività dei nuovi organismi a partire dal 1 settembre 2021;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento "*Determinazione in ordine alla disciplina dei n Nuclei Di Valutazione Delle Strutture Sanitarie Pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico*", allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente documento;

2. di stabilire che le procedure di rinnovo dei nuclei di valutazione di cui trattasi, devono essere concluse entro il 31 luglio 2021 al fine di garantire l'operatività dei nuovi organismi a partire dal 1 settembre 2021;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sito istituzionale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E DELLE FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO

1. Composizione e modalità di selezione.

I nuclei di valutazione sono costituiti, previo avviso pubblico, con provvedimento del Direttore Generale dell'ente sanitario sono composti da tre esperti esterni alla struttura o alla Fondazione.
Uno dei tre componenti dovrà appartenere al personale in servizio della Giunta regionale e gli altri due componenti dovranno essere iscritti all'elenco nazionale di cui al DPCM del 2 dicembre 2016, da almeno sei mesi.
Ciascun componente può partecipare ad un massimo di due nuclei di valutazione.
Ad uno dei componenti iscritti nell'elenco nazionale verrà attribuita, nella prima seduta, la funzione di Presidente utilizzando quale criterio di scelta l'appartenenza alla fascia più alta tra quelle previste dall'articolo 5 del citato DPCM ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera a) dello stesso, fermo restando che tale componente non sia già Presidente di un altro nucleo di valutazione.
I nuclei di valutazione hanno durata triennale e i componenti possono essere rinnovati per una sola volta presso lo stesso ente, previo avviso pubblico.
La nomina a componente del nucleo di valutazione, per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della struttura competente in materia di personale.
Le strutture sanitarie pubbliche e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico danno adeguata pubblicità, mediante avviso pubblico sul proprio sito istituzionale e sul portale di Regione Lombardia, alle procedure di acquisizione delle candidature a componente dei nuclei di valutazione. L'avviso stabilisce i requisiti di cui i candidati dovranno essere in possesso, con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione e della misurazione e valutazione delle performance.

2. Requisiti

Il componente regionale deve aver conseguito la laurea magistrale, il diploma di laurea specialistica oppure la laurea vecchio ordinamento e deve essere titolare di posizione organizzativa da almeno 5 anni con conoscenza degli ambiti legati alla valutazione della performance o del sistema sanitario e socio sanitario oppure, fermo restando la titolarità della posizione organizzativa o dirigenziale, deve aver acquisito un'esperienza almeno triennale in organismi di valutazione del sistema sanitario regionale

3. Partecipazione ai Nuclei di Valutazione dei componenti regionali.

Non possono essere nominati come componenti dei nuclei di valutazione i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi previste dalla normativa vigente. Non possono inoltre essere nominati come membri dei nuclei di valutazione i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori sociosanitari delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.
Al fine di perseguire il principio di rotazione degli incarichi unitamente alla valorizzazione delle professionalità regionali, presso le Aziende, Agenzie e Fondazioni IRCCS ove alla data del presente provvedimento è presente un dirigente regionale o del sistema regionale tra i componenti del Nucleo

di Valutazione, la domanda di partecipazione all'avviso potrà essere presentata esclusivamente da titolari di posizione organizzativa della Giunta regionale.
Ove, al contrario, alla data del presente provvedimento è presente un titolare di posizione organizzativa tra i componenti del Nucleo di Valutazione, la domanda di partecipazione all'avviso potrà essere presentata sia da dirigenti della Giunta regionale che da titolari di posizione organizzativa della Giunta regionale e, di norma, l'individuazione del componente sarà effettuata su questi ultimi.

4. Compenso.

Al presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico è corrisposta un'indennità annua lorda omnicomprensiva corrispondente ad un importo non superiore al 70%, oltre iva se dovuta, dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario lombardo stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della l.r. 33/2009, commisurato alla complessità dell'Ente sanitario.
Al presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione non è corrisposto alcun rimborso spese.

5. Funzioni.

Il nucleo di valutazione svolge le seguenti funzioni:

a) valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo;
b) verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
c) verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
d) valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
e) concorre a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
f) esercita le ulteriori funzioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.

6. Riunioni.

Il Nucleo di valutazione, convocato dal Presidente, si riunisce, di norma, mensilmente e ogniqualvolta sia necessario assolvere specifici obblighi o rispettare scadenze istituzionali.

7. Collaborazioni.

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione il nucleo di valutazione deve, almeno una volta all'anno, indire una riunione con il Collegio Sindacale per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi.
Il Nucleo di Valutazione collabora con la funzione aziendale di internal auditing al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azienda.

8. Raccordo con OIV regionale

Il Collegio dei Presidenti è composto dai Presidenti dei nuclei di valutazione del sistema sanitario lombardo ed è presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale.
Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e può essere convocato in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

Il Collegio ha il compito di:

- definire le scelte di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire la diffusione delle migliori pratiche;
- diffondere l'omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel rispetto delle specificità di ciascun Ente;

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere causa di decadenza del Presidente.